

Risorse e limiti del Diritto canonico nella Chiesa e nella formazione teologica¹

Il tema delle “risorse e limiti” del Diritto canonico “**nella**” Chiesa e “**nella**” formazione teologica non mi pare affrontabile se non dopo aver preliminarmente ribadito la natura non “ontologica” ma espressamente “funzionale” – direi meglio: fisiologica – **anche** del Diritto canonico, **come** di qualsiasi forma di Diritto che l’umanità “crei” ed abbia “creato”... ma non esiste “altro” Diritto che questo! Preciso che, per “natura ontologica” del Diritto canonico intendo le varie teorizzazioni (soprattutto nel ’900) che lo hanno presentato come un espresso “contenuto della fede”: un vero trascendentale che appartiene ai presupposti della Chiesa come tale. Per “natura fisiologica” intendo, invece, quanto diceva Giovanni Paolo II nella Presentazione ufficiale del Codice del 1983: «Se la Chiesa-Corpo di Cristo è compagine organizzata, se comprende in sé detta diversità di membra e di funzioni, se “si riproduce” nella molteplicità delle Chiese particolari, allora tanto fitta è in essa la trama delle relazioni che il diritto c’è già, non può non esserci»².

La questione non è superflua, per due ordini di motivi:

- 1) prima di tutto perché i rapporti tra Diritto canonico e Chiesa possono essere molteplici, con evidenti ricadute anche nei confronti della formazione teologica; in questa prospettiva – non di meno – un approccio in qualche modo “geografico” (= **nella**) non risulta uno dei maggiormente esplicitati dagli studiosi³;
- 2) in secondo luogo perché lo stesso porre la domanda su “risorse e limiti del Diritto canonico” presuppone già la percezione di una sua certa “alterità” rispetto alla Chiesa stessa: un’alterità percepita evidentemente come problematica... vista la distanza che passa tra l’essere risorsa e l’essere limite.

In questo modo il tema non riguarda direttamente i rapporti *tra* “Diritto canonico” da una parte e “Chiesa e formazione teologica” dall’altra, ma la “collocazione” del Diritto canonico – col suo espresso carico di ambiguità (= risorsa vs. limite) – al loro *interno*: “**nella**” Chiesa e “**nella**” formazione teologica; una prospettiva assolutamente adatta alla riflessione di uno “Studio teologico”, destinato a preparare i Presbiteri di domani.

L’orizzonte inespresso, ma palese, che fa da sfondo alla questione in questi ultimissimi anni è, ancora una volta, quello del rapporto tra Diritto canonico e Pastorale... in una nuova tappa del c.d. antiggiuridismo⁴ che negli ultimi settant’anni, non solo non si è mai spento, ma ciclicamente pare voler rioccupare la scena dell’agito ecclesiale. E ciò avviene oggi in un contesto ecclesiale completamente inedito rispetto a qualunque altra Epoca della storia della Chiesa: basti pensare ai Concili lateranensi del XIII sec., al Concilio di Trento e all’epoca di Pio X per prendere atto dell’attuale differenza⁵.

¹ Prolusione per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico dello “Studio Teologico Interdiocesano” a Reggio Em. (17/11/2017).

² IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *a summo Pontifice in aula super porticum vaticanae basilicae habita, ad novum Codicem Iuris Canonici, paucis ante diebus promulgatum, publice exhibendum*, 3 februarii 1983, in *AAS*, LXXV (1983), pars I, 461.

³ In realtà, seppure in modo epistemologicamente non corretto, la c.d. Scuola di Monaco si era posta espressamente il problema del “*locus theologicus*” del Diritto canonico nella Chiesa equivocando, tuttavia, tale nozione espressamente teologica (cfr. P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004, 115-121).

⁴ Cfr. E. CORECCO, *Teologia del Diritto canonico*, in: G. BARBAGLIO - S. DIANICH (cur.), *Nuovo Dizionario di Teologia*, Roma, 1977, 1739; 1742.

⁵ Si potrebbe segnalare qui una delle maggiori difformità tra quelle epoche e l’attuale: l’avvenuta – per quanto ancora assolutamente incompresa! – separazione tra Diritto canonico e Morale; separazione spesso intesa oggi in modo contrappositorio e che ha mantenuto la Morale (teoricamente!) connessa con la Pastorale, escludendo completamente il Diritto canonico da ogni tipo di relazionalità, come potrebbe anche intravedersi in un certo tipo di “scritti” ecclesiali del più alto livello.

Tre punti di vista per il tema: 1) il Diritto canonico come risorsa o come limite, 2) “questo” Diritto canonico nella Chiesa di oggi, 3) “questo” Diritto canonico nell’attuale formazione teologica; si aggiungeranno infine alcune riflessioni prospettiche più generali.

1. IL DIRITTO CANONICO COME RISORSA O COME LIMITE

La prima e più diffusa percezione del Diritto canonico (come di ogni altra realtà del genere “diritto”) riguarda – e contesta – la sua “rigidità”, declinata in termini di genericità, freddezza, irrealismo, formalità, impersonalità, ecc. Tutte caratteristiche che, per contro, la c.d. Pastorale non conosce... anzi: deve espressamente evitare per essere “vicina” alle persone!

Da questo punto di vista ci si muove nel campo del “limite” che il Diritto sembra costituire ed imporre: un limite che, poiché generalmente e diffusamente percepito come meramente “operativo”, viene di solito mal sopportato in quanto restrittivo della “creatività” e “libertà”, sia individuale che spirituale che molti, invece, rivendicano per la propria persona e le proprie condotte e “scelte” (parola che oggi costituisce il *pass par tout* per ogni genere e specie di comportamento, anche intra-ecclesiale).

Poiché ritengo non tocchi al sottoscritto elencare le insufficienze del Diritto canonico, preferisco suggerire, invece, qualche punto di vista che lo evidenzi nel suo essere prima di tutto una “risorsa” per la vita ecclesiale: una *risorsa istituzionale* e, pertanto, non occasionale né estemporanea, come sono invece molte condotte.

Solitamente utilizzo due immagini per proporre qualcosa di credibile sul Diritto canonico come *risorsa* per la vita ecclesiale: lo *scheletro* e la *grammatica*; in questa occasione proverò ad aggiungerne una terza: il *farmaco*.

- Il Diritto canonico come risorsa potrebbe esser paragonato allo *scheletro* rispetto al *corpo* di un vertebrato: è ben vero che è il corpo a “contenere” lo scheletro ...ma è anche vero che è lo scheletro a “reggere” il corpo; la cosa imprescindibile è che le due realtà si sviluppano e crescono insieme fin dall’origine e lo scheletro si consolida mentre il corpo cresce. In tal modo la distinzione non è separazione e progressi e regressi dell’uno lo diventano ben presto anche per l’altro⁶.

Un’analisi consapevole della prassi pastorale potrebbe *mostrare* con molta evidenza come sia proprio questo il vero rapporto strutturatosi lungo i secoli già a partire dall’esperienza delle prime Comunità cristiane, come ben evidenzia l’intera vicenda del c.d. Concilio di Gerusalemme di At 15, in occasione del quale fu stabilita la prima, vera, “Norma canonica” che avrebbe guidato l’intera attività pastorale per il futuro. Non si dimentichi in questa prospettiva come la maggior parte di quanto oggi consideriamo pertinenza e competenza della (Teologia) morale, fino al XII secolo almeno, non esistesse neppure. La Teologia morale stessa si sviluppò “*ut in singulis*” all’interno della mutata prassi sacramentale penitenziale “individuale/istica”, dopo che per secoli le stesse questioni erano state trattate “*ut in pluribus*” cioè a livello “giuridico” generale. Si ricordi pure

⁶ Va precisato in merito che il rimando allo scheletro si pone principalmente in riferimento alla (contestata) “rigidità” del Diritto canonico, non s’intende invece “lasciar solo” il Diritto canonico stesso all’interno della vita ecclesiale isolandolo dall’ambito della Tradizione, del Magistero, della Teologia, ecc.

come i primi Trattati per confessori siano stati proprio opera di canonisti (Raimondo di Peñafort, per tutti) nel tentativo di “tradurre” il *generale* in *singolare*, come di necessità per la Confessione auricolare.

- Un'altra immagine esemplificativa (maggiormente efficace e completa) potrebbe essere quella della *grammatica* rispetto alla *lingua*: pur essendo, infatti, la lingua che precede – e genera – la grammatica, è però compito della grammatica “garantire” la correttezza e coerenza della lingua. D'altra parte: se è vero che la grammatica non può pretendere di “contenere” tutta la complessità e la ricchezza della lingua concretamente parlata, neppure la lingua può prescindere dalla grammatica se vuole conservare inalterate ed efficaci (nel tempo e nello spazio) le proprie caratteristiche e finalità comunicative; né il solo “possesso” del vocabolario – senza la grammatica – costituisce conoscenza di una lingua. Anche se la lingua “madre” la si impara per imitazione fonetica ed aggiustamenti di significati base, è però a scuola che se ne impara la grammatica... ed è lì che ci si accorge che certi “modi di dire” sono sbagliati!

Utilizzando la complessità e dinamicità di questa seconda prospettiva, si può affermare che – in modo simile – si pone la dinamica tra *Diritto canonico* e *prassi pastorale*: la prassi **guida**, il Diritto **consolida**, l'una **crea**, l'altro **garantisce**; questo nella consapevolezza, ovviamente, della funzione **strettamente tecnica** della grammatica/Diritto rispetto a quella concretamente **esistenziale** della lingua/prassi. In questo modo: il Diritto canonico sta alla Pastorale come la “*grammatica*” sta alla “*lingua*” parlata⁷.

Senza una *grammatica* che dia una *struttura comprensibile* e “comunicativa” alle parole – pur giuste – tratte dal vocabolario non sarebbe possibile “esprimersi” né farsi capire: che *io lavi il gatto* o che *il gatto lavi me* è “solo” una questione di *grammatica* (= sintassi), non di *vocabolario*!

- La terza suggestione è quella del farmaco⁸: costruito “uguale” per tutti in laboratori che non hanno – e spesso non possono avere – alcuna connessione con la vita quotidiana, esso raggiunge le condizioni particolari di ciascun singolo ammalato, chiedendogli spesso di sottoporsi a dosaggi, somministrazioni, orari, diete, attività, che possono condizionare anche in modo pesante l'esistenza individuale: la finalità, tuttavia, rende accettabile anche le modalità concrete.

Il farmaco, inoltre, illumina un'ulteriore zona d'ombra nella dialettica tra limite e risorsa: i farmaci non servono a vivere ma a sopravvivere! Sono, cioè, elementi **sussidiari** e **complementari** attraverso i quali si cerca di riequilibrare dinamiche (= fisiologie) non più adeguatamente funzionali, divenute, quindi: patologie.

Allo stesso modo il Diritto canonico: laddove una consapevole vita evangelica ed ecclesiale non riesce a svolgersi in modo veritiero ed **autentico** (si pensi ad Anania e Saffira di At 5; o all'incestuoso di Corinto, o alla questione degli idolotiti o delle liti tra cristiani di cui tratta la *ICor*), la Norma canonica (intesa come “*regula et mensura*”: questo è il *kanon*, ben diverso dal *nomos*) indica le vie preferenziali da percorrere con sicurezza, poiché già preventivamente valutate (come il farmaco in laboratorio) nella loro presumibile utilità per ri-bilanciare le inarrestabili patologie comunitarie.

Concludendo queste prime considerazioni, occorre prendere atto che non è assolutamente possibile distaccare tra loro le *componenti* “**pastorali**” e quelle “**giuridiche**” nella vita ecclesiale: ciascuna delle due è presente e

⁷ Cfr. P. GHERRI, *Quali istanze istituzionali pone oggi la Pastorale al modo in cui comprendere e vivere il cammino di Iniziazione cristiana? Prospettiva canonistica*, in G.I.D.D.C. (cur.), *Iniziazione cristiana: Confermazione ed Eucaristia*, coll. *Quaderni della Mendola*, n. 17, Milano, 2009, 130.

⁸ Inteso quale “principio farmacologico” (prodotto massivamente su scala ed in misure industriali) e non come “medicinale” da somministrare al paziente.

deve trovare corretta attuazione nell'altra. La strada intuibile, per quanto non specificamente indicata né dal Concilio né dal Codice e neppure – ancora – dalla dottrina, è quella del *reciproco supporto* in cui gli elementi di vera pastoraltà sanno cercare un livello minimo di “consistenza” per non essere ridotti – o non auto-ridursi – a semplici chiacchiere, mentre le diverse Norme ecclesiali tendono – per quanto possibile – a “stabilizzare” la *vita reale delle Comunità cristiane*.

2. “QUESTO” DIRITTO CANONICO NELLA CHIESA DI OGGI

Dopo aver individuato in modo teorico (attraverso le tre immagini) un approccio al Diritto canonico come **potenziale risorsa** per il vivere ecclesiale, si può procedere a qualche esemplificazione concreta che mostri l'effettivo apporto che il Diritto canonico – non tanto nella sua forma c.d. classica, ma in quella “codiciale”, assunta da ormai un secolo – mette oggi a disposizione dei fedeli, attraverso quella che dev'essere a tutti gli effetti intesa e recepita come una “valutazione preventiva” di Istituzioni, relazioni e condotte.

- Si pensi, p.es., a come proprio il Diritto canonico abbia cambiato radicalmente la fisionomia della Parrocchia e dello stesso Parroco, attraverso neppure 40 Canoni (Cann. 515-552); lo stesso dicasi per Diocesi e Vescovi. Certo: le linee di sviluppo erano già attive da decenni ancor prima del Vaticano II, ma è stato il nuovo Codice di Diritto Canonico che ha “permesso” – o, se volete, “imposto” – che il meglio di tali riflessioni giungesse a realizzazione strutturale.
- Si pensi all'abolizione del sistema beneficiale per il sostentamento del clero, da cui è derivata – non bisogna dimenticarlo! – anche la vera e propria “liberazione” di quello che per secoli ne è stato l'ostaggio principale: l'Ufficio ecclesiastico, il principale dei quali era proprio il Parroco (auto-propostosi al Concorso e inamovibile fino alla morte). Se la Chiesa si è mantenuta per dodici secoli come una struttura sostanzialmente feudale era proprio a causa del modo con cui si era scelto di sostentare il clero.
- Analogamente si dovrebbe dire dei Consigli per gli affari economici ed i Consigli pastorali (sia diocesani che parrocchiali): del tutto inesistenti nella struttura “pastorale” precedente il *CIC* (ed il Concilio). Si tratta di elementi formali, di “burocrazia” (come molti Parroci ancora li intendono)... o sono strumenti che possono – e devono – indirizzare e sorreggere un'attività pastorale non casuale ed estemporanea?

Lasciamo le Istituzioni e veniamo ai Sacramenti.

- Se non bastano la devozione ed i sentimenti a “dare corpo” ai Sacramenti è perché gli strumenti della Grazia di Dio hanno necessità di innestarsi davvero su di uno “strato antropologico” sufficiente a permetterne (giammai “garantirne”) l'efficacia almeno minima. L'esempio più macroscopico è il Matrimonio: basta che “si vogliano tanto bene” perché il Sacramento della dedizione fedele, feconda e totale di Cristo alla Chiesa si realizzi? Oppure in alcuni millenni di esperienza antropologica e riflessione spirituale e teologica si è capito che sono irrinunciabili “altri” elementi e fattori?
- Davanti al Matrimonio che, si dice spesso oggi, “non ha funzionato” sono sufficienti i fatti stessi, fino alla sostanziale autocertificazione di Divorzio che la Legge italiana oggi permette, oppure ha senso “capire” se/quanto/come/perché qualcosa ha impedito che quel rapporto di coppia potesse giungere almeno al minimo delle proprie potenzialità?

Certo: chi lo decide, in quanto tempo, in quale modo, con l'intervento di chi, e con quali conseguenze, possono apparire tutte formalità opinabili... infatti Papa Francesco 2 anni fa ha cambiato una buona parte di questi elementi e fattori proprio perché ha ritenuto che le ragioni sottostanti alle precedenti configurazioni oggi non rispondano più alla realtà del vivere di una parte significativa di mondo.

Procedere oltre diventerebbe tanto petulante quanto inutile; una questione, tuttavia, merita di essere condivisa: qual è l'approccio fondamentale che noi (come persone) abbiamo alle Norme di Diritto canonico? Il Diritto, cioè, *impedisce* l'operatività o, invece, la *indirizza*? Mi impedisce di fare una cosa che desidero/voglio, oppure: mi ricorda l'importanza e la delicatezza delle condotte di cui si tratta? In altri termini: le Norme di Diritto canonico le percepiamo come **Norme tributarie** o come **Norme di sicurezza**? In fondo il – falso – dilemma tra *limite* e *risorsa* è tutto qui!

3. "QUESTO" DIRITTO CANONICO NELL'ATTUALE FORMAZIONE TEOLOGICA

Il ruolo e l'importanza dello studio del Diritto canonico all'interno della formazione teologica sia dei futuri Presbiteri sia dei futuri teologi, come tali, costituisce un'altra tematica ingiustamente emarginata, per quanto stimolante quando la si ponga in modo opportuno. Lo *status questionis* è palese da decenni: 1) per chi studia – solo – Teologia, come avviene nelle Facoltà teologiche, il Diritto canonico non merita più di due Corsi: uno introduttorio e generale ed uno quasi esclusivamente dedicato al Matrimonio ed alle più macroscopiche delle questioni connesse; 2) per chi si dedicherà fondamentalmente alla Pastorale (chi, cioè, diventerà prete), come avviene negli Studi teologici dei Seminari, i Corsi di Diritto canonico normalmente raddoppiano, potendo diventare anche cinque. Il presupposto è chiaro: lo studio del Diritto canonico è concepito come meramente "applicativo"... utile o necessario alla vita parrocchiale/diocesana ma sostanzialmente estraneo alla Scienza teologica come tale.

Il tema, a ben vedere, è semplicemente un "corollario" di quanto detto appena sopra: tutto dipende dalla *concezione impositoria* o *tutoria* che si ha del Diritto canonico come tale. Se il Diritto canonico è un limite alla libertà e creatività pastorale perché in qualche modo impedisce di fare quello che si vuole, soprattutto come preti, allora i Corsi di Diritto canonico saranno sempre troppi. Se, invece, il Diritto canonico svolge la funzione sostanziale del *guard-rail* o della doppia riga continua lungo una strada di montagna, allora l'ampiezza di copertura giuridica della concreta attività pastorale sarà un obiettivo da perseguire. Per tornare alla grammatica: ci si trova nella stessa tensione che si crea tra artisti e tecnici, tra poeti e filologi, generando ed alimentando spesso estremismi irrealistici ed inutili.

In realtà, se e quando si riesce a percepire il Diritto canonico non come un divieto (= semaforo rosso) ma come un segnale di attenzione (= semaforo arancione) molte cose possono cambiare proprio in relazione con la Teologia e il suo studio.

L'ipotesi è proprio quella della grammatica, necessaria per dare fruibilità ad una lingua, di cui la Teologia costituisce come il vocabolario, con tutte le sue accezioni e sfumature, sinonimi e contrari. Questa, d'altra parte,

è anche l'impressione di molti che studiano Teologia (o meglio: danno esami di Teologia!): aver acquisito un vocabolario anche estremamente raffinato e completo, ma non sapere cosa utilizzarlo a fare.

In questo contesto, all'interno degli studi teologici, lo studio del Diritto canonico potrebbe svolgere un'efficace funzione di concretizzazione di molte "idee" teologiche o spirituali e loro validazione pratica.

Un'altra considerazione potrebbe risultare utile qualora si distinguessero le Norme canoniche in *positive* e *negative*: ci si accorgerebbe allora che le Norme positive non fanno altro che fissare la soglia minima di "autenticità" della condotta ecclesiale e/o sacramentale, mentre quelle negative tentano di arginare condotte che diventerebbero "contraddittorie" rispetto alla realtà di cui si tratta. È questo, in fondo, ciò che riguarda la validità da una parte e l'abuso dall'altra... lasciando nel mezzo, spesso, amplissimi spazi di manovra, attenzione e adattamento che permettono di rendere davvero "vitali" le esperienze e gli eventi ecclesiali. Un po' come nei *reports* delle analisi cliniche (del sangue): viene sempre fornito un *range* di valutazione per ciascun elemento analizzato, con un minimo ed un massimo per ciascun valore; un *range* oltre il quale è necessario provvedere almeno ad approfondimenti; così fanno anche le Norme positive e negative del Diritto canonico: fissano il *range* di ragionevole operatività pastorale, sollecitando il raggiungimento di una soglia minima e disincentivando eccessi, sempre problematici.

In questo contesto credo però che valga la pena rischiare un po'... ed affermare convintamente che, se studiato in modo corretto, il Diritto canonico offre – o permette di realizzare – una *sintesi realistica e concreta* degli interi studi teologici di base: è stata questa l'esperienza storica del Diritto canonico! Il vero canonista è sempre stato un discreto teologo (rispetto alla Teologia media del tempo!).

È questa, però, anche l'esperienza che mi ritrovo spesso a fare sia nel lavoro interdisciplinare che in quello più pratico. In fondo: se le Norme canoniche sono "indicazioni preferenziali" (o pre-valutazioni) rispetto a determinate condotte sia ecclesiologiche che sacramentali (il resto sono questioni tecniche spesso inevitabili), esse conterranno determinati presupposti o concezioni di carattere teologico... a questo punto: l'applicare o no la Norma significa e comporta individuare – e accogliere o respingere – i presupposti teologici soggiacenti... e questo vale in tutti i campi della c.d. Pastorale: dalla catechesi per i Sacramenti, alla celebrazione dei Sacramenti stessi, alla gestione economica della Parrocchia, al Consiglio pastorale, ai ministeri istituiti o di fatto... alle Unità pastorali... agli Uffici diocesani, ecc. Non ci entreranno le singole questioni cristologiche... ma una concezione cristologica o pneumatologica della struttura gerarchica della Chiesa e del suo governo, potranno fare la differenza nell'impostare in un modo o in un altro il modo di fare il Parroco o il Vescovo.

4. RIFLESSIONI PROSPETTICHE PIÙ GENERALI

L'approccio al Diritto canonico in termini di "limiti e risorse" suggerisce qualche ulteriore possibilità, che in realtà concretizza un certo numero di elementi già espressi nelle considerazioni precedenti.

Si tratta di ragionare in termini di *autenticità* e *qualità* dell'agire – e dell'agito – ecclesiale: due prospettive di non immediato accesso per la maggioranza dei cristiani e dei preti ma che spesso si manifestano inevitabili a

posteriori... quando, cioè, ci si trovi a ragionare in termini di “efficacia” di quanto operato a livello pastorale... spesso con sola “efficienza”.

- Porre le questioni, o approcciarle, in termini di *autenticità* significa svestirle di tutti gli orpelli e le apparenze che ne alterano la percezione essenziale: “autentico” è ciò che basta a se stesso, vale in sé, non ha bisogno di altro per realizzare la propria identità. Autentico è il veritiero, il non manomesso o artefatto, ciò che si presenta e si percepisce con immediatezza nella propria id-entità. L’in-autentico, per contro, è ciò che ciascuno vorrebbe sempre evitare.

L’autenticità è certamente una risorsa... ed una *risorsa* preziosa. Ma l’autenticità ha anche – sempre – un prezzo; un prezzo/costo che, per molti, ne costituisce anche un *limite*. Un prodotto autentico ed una “imitazione” non hanno lo stesso costo: se si cerca l’autenticità occorre saper rinunciare, p.es., alla quantità! Lo si vede con chiarezza non solo con le cose ma, forse ancora maggiormente, con le relazioni: quelle autentiche sono poche e costano.

Il Diritto canonico, per parte propria, si propone quale *offerta e richiesta di autenticità della vita ecclesiale*, sacramentale prima di tutto. Le “soglie” poste dalle Norme canoniche, come evidenti “limiti”, alla realizzazione di un certo numero di attività o condotte ecclesiali costituiscono, infatti, altrettante potenziali “verifiche” e/o “collaudi” dell’autenticità (evangelica, teologica e spirituale) di quanto si sta intraprendendo o si vorrebbe intraprendere.

Assumere il Diritto canonico – come si è fatto a lungo – in termini di mera *validità* o *liceità* dell’attività ecclesiale è assolutamente banale e dimostra la superficialità di un tale approccio. D’altra parte: come può essere autentica una cosa non-valida? Pensate ai Sacramenti: ti sposo, ma sono già sposato... Mi sposo ma con persona dello stesso sesso... Mi confesso ma non ho intenzione di cambiare vita... Oppure: confesso ma non sono prete... o, ancora, sono prete ma non mi è stata conferita la facoltà per assolvere. A che gioco si starebbe giocando? E: dove starebbero lo zelo e la pastoraltà di chi, da prete, dà corpo o partecipa a realizzazioni di questo tipo? Le cose non sono troppo diverse per la legittimità: amministrare i Sacramenti (Battesimi, p.es.) a parrocchiani altrui tenendo celata la cosa al Parroco... oppure presentarsi come novizio o seminarista senza dire di essere stato “dimesso” da altro Istituto o Seminario... quale valore spirituale e teologico realizzerebbe? Dove starebbe l’autenticità della propria ed altrui *sequela Christi*?

Certo: il Diritto canonico in sé e per sé non può “garantire” la piena autenticità della vita ecclesiale, può tuttavia indicare il “corretto procedimento” attuativo per evitare di realizzare condotte certamente inautentiche. Si ricordi il farmaco, che non serve a *vivere* ma a soprav-vivere... mentre la salute è un’altra cosa!

- Cosa non dissimile si può dire per la *qualità* dell’attività ecclesiale: una caratteristica annessa all’autenticità. Si diceva che le cose autentiche hanno un prezzo: è la qualità che stabilisce tale prezzo/costo. Nelle cose autentiche il prezzo “esprime” la qualità della cosa stessa: la sua progettazione, i materiali, la realizzazione, i particolari, il collaudo, l’assistenza, la garanzia, ecc. Nelle imitazioni (= il non-autentico) tutto questo è assente e, ovviamente, non lo si paga neppure.

Se si applica il *fattore qualità* alla vita ecclesiale ci si deve accorgere, p.es., che la preparazione ai Sacramenti condiziona non poco l’autenticità della loro celebrazione e – forse – anche la loro efficacia spirituale. La cosa, tuttavia, non è dissimile per la vita parrocchiale o diocesana o dell’Istituto religioso. I percorsi di

discernimento e decisione in ambito pastorale, p.es., possono essere i più diversi e condurre a decisioni formalmente incontestabili (il Parroco non deve avere il consenso del Consiglio per gli affari economici, né – tanto meno – del Consiglio pastorale, per fare certe scelte economiche); lo stesso – a maggior ragione – per molte scelte che competono al Vescovo o ai Superiori religiosi...

Esistono, però, anche in questo campo “limiti minimi” che non è bene non raggiungere soprattutto quando si ha a che fare con la vita delle persone (p.es.: lo spostamento di preti e religiosi). In questi casi: ciò che il Diritto canonico indica, diventa facilmente limite per qualcuno e risorsa per altri, limitazione per qualcuno, garanzia per qualcun altro... creando anche un certo numero di problemi, non solo pratici. Allo stesso tempo, però, non sono probabilmente trascurabili valutazioni ed istanze sulla “qualità” dell’agito ecclesiale, soprattutto in termini di governo: un agito che, più si allontana dai c.d. Procedimenti pre-stabiliti dal Diritto, più rischia di avvicinarsi al qualunquismo o addirittura all’arbitrio.

Concludo con un’esplicitazione un po’ teorica ma che, personalmente, mi è stata e rimane di grande utilità: il Diritto – soprattutto canonico – non è “precetto” ma “norma”; non è “comando” ma “direzione”... Non riguarda essenzialmente e primariamente la *volontà* (come voleva F. Suárez) ma l’*intelletto* (come insegnava san Tommaso).

In questa prospettiva: il Diritto, proprio in quanto norma, ha funzione goniometrica: indicare, cioè, la direzione nella quale indirizzare la propria attività e condotta... D’altra parte: “*kanon*” significa “misura” e non “comando”. Si tratta, certo, di una limitazione, ma anche di una risorsa...

